



COMUNE di MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

Corso Sangallo, 38 – 52048 Monte San Savino
tel: 0575-81771 fax: 0575-843076 web: www.citymonte.it e-mail: comune@citymonte.it
C.F. e P.I. 00272160516

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Testo adottato con atto C.C. n. 27 del 06.06.2002

INDICE

TITOLO I L'ORGANO E I SUOI COMPONENTI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Sede delle adunanze
- Art. 3 – Presidenza delle adunanze
- Art. 4 – Compiti e poteri del Presidente

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5 – Costituzione
- Art. 6 – Conferenza dei capigruppo

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 7 – Commissioni Consiliari Permanenti - Costituzione e composizione
- Art. 8 – Presidenza e convocazione delle Commissioni
- Art. 9 – Funzionamento
- Art. 10 – Funzioni
- Art. 11 – Segreteria delle Commissioni – Verbale – Pubblicità dei lavori
- Art. 12 – Commissioni di studio
- Art. 13 – Commissioni di controllo e garanzia

CAPO IV I CONSIGLIERI COMUNALI DIRITTI E PREROGATIVE

- Art. 14 – Riserva di legge
- Art. 15 – Convalida degli eletti
- Art. 16 – Decadenza dalla carica
- Art. 17 – Diritto di iniziativa
- Art. 18 – Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno
- Art. 19 – Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi
- Art. 20 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 21 – Partecipazione alle adunanze
- Art. 22 – Nomine e designazioni dei consiglieri comunali

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

CAPO I CONVOCAZIONE

- Art. 23 – Competenza
- Art. 24 – Avviso di convocazione
- Art. 25 – Ordine del giorno
- Art. 26 – Avviso di convocazione
- Art. 27 – Termini di consegna
- Art. 28 – Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

CAPO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

- Art. 29 – Deposito degli atti.
- Art. 30 – Adunanze di prima convocazione
- Art. 31 – Adunanze di seconda convocazione
- Art. 32 Adunanze pubbliche
- Art. 33 Adunanze in seduta segreta
- Art. 34 Adunanze “aperte”
- Art. 35 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 36 Ordine della discussione
- Art. 37 Comportamento del pubblico
- Art. 38 Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 39 Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 40 Discussione – Norme generali
- Art. 41 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 42 Fatto personale
- Art. 43 Mozione d'ordine
- Art. 44 Termine dell'adunanza

CAPO III IL VERBALE E LE VOTAZIONI

- Art. 45 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma
- Art. 46 Scrutatori - designazione e funzioni
- Art. 47 Votazioni - modalità generali
- Art.48 Votazioni in forma palese
- Art.49 Votazione per appello nominale
- Art.50 Votazioni segrete
- Art. 51 Esito delle votazioni
- Art. 52 Deliberazioni immediatamente eseguibili

- Art. 53 Diffusione del testo del Regolamento.

TITOLO I

L'ORGANO E I COMPONENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato, nel rispetto delle norme statutarie, dal presente Regolamento, adottato in attuazione di quanto disposto dall'Ordinamento delle Autonomie Locali.

2. Qualora nel corso delle adunanze si presentassero situazioni non disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione in merito al funzionamento dell'organo è adottata dal Presidente, che si ispira ai principi generali dell'ordinamento, in analogia con quanto specificatamente indicato per casi simili.

Art. 2 – Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio ed alla segreteria; uno spazio apposito è riservato al pubblico e ai rappresentanti degli organi di informazione.

3. Su proposta del Sindaco la Conferenza dei Capigruppo può stabilire che l'adunanza si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale.

Art. 3 – Presidenza delle adunanze

1. Il Sindaco è per Statuto il Presidente del Consiglio Comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è assunta dal Vice Sindaco.

Art. 4 – Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.

2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento; concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

CAPO II I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 – Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
3. Nel caso che una lista abbia avuto un solo consigliere eletto, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I singoli gruppi devono comunicare in forma scritta al Sindaco Presidente il nome del capogruppo e del vice capogruppo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto; con la stessa procedura dovranno essere segnalate le eventuali variazioni.
5. In mancanza di tali comunicazioni vengono considerati capigruppo e vice capigruppo i consiglieri più anziani di età.
6. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto o costituire un nuovo gruppo deve darne comunicazione al Sindaco Presidente.

Art. 6 – Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
2. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o in sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco; in caso di assenza del capogruppo e/o del Vice capogruppo partecipa alla Conferenza altro consigliere del gruppo allo scopo designato.
3. Il Sindaco può sottoporre al parere della Conferenza dei capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
4. La Conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento ed al Consiglio Comunale, con appositi incarichi; le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.
5. La Conferenza è inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capigruppo.

CAPO III LE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7 – Commissioni Consiliari Permanenti - Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno, con deliberazione adottata con votazione palese nella prima adunanza, commissioni consultive permanenti, ciascuna delle quali esercita le funzioni stabilite nel presente Regolamento per le seguenti materie di competenza:
 - a) Statuto, Personale, Organizzazione, Bilancio, Finanze e Tributi
 - b) Territorio
 - c) Politiche Sociali.

2. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali scelti, secondo accordi fra i capigruppo, in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando in ogni caso la presenza di almeno un consigliere per gruppo; il numero dei componenti delle singole commissioni, compreso il Presidente, deve essere comunque tale da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza e in ciascuna commissione il numero dei componenti appartenenti alla maggioranza deve superare almeno di una unità quello dei componenti della minoranza.

3. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare esperti estranei al Consiglio; la loro presenza non si computa agli effetti della determinazione del numero legale e non hanno diritto di voto.

4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio procede alla sua sostituzione.

Art. 8 – Presidenza e convocazione delle Commissioni

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

2. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso le funzioni vicarie; tale designazione viene effettuata dal Presidente nella prima seduta successiva alla nomina.

3. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo ove si tiene la riunione nonché dell'ordine del giorno da trattare; la convocazione è recapitata al domicilio dei componenti della Commissione almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo diverso accordo fra i componenti.

Art. 9 – Funzionamento

1. La riunione delle Commissioni è valida quando è presente la maggioranza dei membri.

2. Le sedute delle commissioni sono di regola pubbliche, fatto salvo l'obbligo della seduta segreta per garantire il rispetto del diritto alla riservatezza dei dati personali; il Presidente in sede di convocazione dispone della riservatezza o pubblicità della seduta.

3. Il Sindaco e i membri della Giunta possono essere invitati, con facoltà di relazione e di intervento per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 48 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Art. 10 – Funzioni

1. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di maggiore rilievo di competenza del Consiglio, alle stesse rimesse dal Sindaco.

2. Ciascuna Commissione, compiuto l'esame, rimette al Sindaco e ai gruppi consiliari il verbale dal quale si desumono le posizioni espresse dai vari membri; il Presidente può riferire direttamente al Consiglio Comunale e i commissari dissidenti possono presentare altre relazioni.

3. La Commissione è tenuta a presentare il proprio parere nel termine di 10 giorni dalla data di assegnazione della proposta; se nel termine assegnato la Commissione non presenta la propria relazione, la proposta può essere comunque iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. Per l'esercizio delle loro funzioni le Commissioni possono consultare Enti, Organizzazioni, Associazioni, nonché valersi dell'opera di esperti e di Istituzioni.

5. Due o più Commissioni possono essere convocate congiuntamente dal Sindaco, sentiti i rispettivi Presidenti, ovvero dai Presidenti stessi d'intesa fra loro.

Art. 11 – Segreteria delle Commissioni – Verbale – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario comunale appositamente designato.

2. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo, nonché ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento dell'organo.

3. Di ciascuna seduta delle Commissioni il segretario redige il processo verbale nel quale sono riportati le decisioni e il resoconto sommario del dibattito, specificando le posizioni personali eventualmente diversificate dei singoli commissari espressamente citati su loro richiesta.

4. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

5. Copia dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco ed al Segretario Comunale e devono essere depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perchè possano essere consultate dai consiglieri comunali.

Art. 12 – Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può procedere alla nomina di commissioni incaricate di esperire indagini conoscitive e di esaminare questioni ritenute di particolare e contingente interesse ai fini dell'attività del Comune.

2. La deliberazione istitutiva della Commissione definisce il numero dei componenti assicurando il criterio proporzionale, l'oggetto ed il termine per concludere i lavori e riferire al Consiglio Comunale.

3. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi; possono eventualmente farne parte, per sola consultazione, esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare; il provvedimento di nomina, è adottato, su proposta del Sindaco, con votazione palese.

Art. 13 – Commissioni di controllo e garanzia

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un consigliere in carica od a seguito di segnalazioni di gravi irregolarità rilevate dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni politico-amministrative, può costituire commissioni di controllo e garanzia, incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione istitutiva della Commissione definisce il numero dei componenti, assicurando il criterio proporzionale, l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta nonché il termine per concludere i lavori e riferire al Consiglio Comunale.

3. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi; possono eventualmente partecipare, per sola consultazione, anche cittadini estranei al Consiglio Comunale, la cui presenza per specifiche conoscenze sia necessaria per l'esame delle particolari questioni.

4. Il provvedimento di nomina, è adottato, su proposta del Sindaco, con votazione palese; la presidenza compete ad un consigliere di minoranza.

5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico ed il Segretario Comunale mette a disposizione della stessa tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi; nella relazione al Consiglio, la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta; gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario Comunale, che ne cura la conservazione depositandoli nell'archivio dell'Ente.

CAPO IV I CONSIGLIERI COMUNALI DIRITTI E PREROGATIVE

Art. 14 – Riserva di legge

1. L'elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Art. 15 – Convalida degli eletti

1. Se nella prima seduta del Consiglio Comunale non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il Consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato ad una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.

2. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare sia che trattasi della loro convalida, sia che si contrastino le operazioni elettorali.

3. Nella stessa seduta il Consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti e provvede, seduta stante, alla convalida dei surrogati; questi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori lavori consiliari.

Art. 16 – Decadenza dalla carica

1. La decadenza dalla carica di consigliere per ripetute e non giustificate assenze alle adunanze consiliari viene dichiarata dal consiglio nella seduta immediatamente successiva a quella nella quale le assenze hanno raggiunto il numero di tre sedute ordinarie consecutive; prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, richiesta dal Sindaco con lettera e presentate per iscritto allo stesso dall'interessato, e decide conseguentemente.

Art. 17 – Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale; esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie ricomprese nella competenza dell'organo stabilita dalla Legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Comunale ai fini istruttori.

4. Nel caso che la proposta risulti estranea alla competenza del Consiglio, non legittima o priva del parere di regolarità contabile, il Sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non potrà essere sottoposta al Consiglio Comunale; la comunicazione è inviata per conoscenza ai capigruppo.

5. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

6. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno; costituiscono emendamenti le correzioni di forma, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione.

7. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta al Sindaco, entro il giorno precedente quello dell'adunanza; quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate, in scritto, al Presidente nel corso della seduta.

8. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.

9. Le proposte di emendamento pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Comunale che ne avvia con procedura d'urgenza l'istruttoria; per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario Comunale, su proposta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze.

10. Su richiesta effettuata dal Segretario Comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno; quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 18 – Diritto di presentazione di interrogazioni, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni.

2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco, alla Giunta, ai singoli Assessori per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato ovvero per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.

3. Il Sindaco o l'Assessore competente possono dare risposta immediata oppure differire la risposta stessa; in quest'ultimo caso essa dovrà essere data nell'adunanza successiva oppure fornita per scritto.

4. Trascorsa un'ora dal principio della seduta, il Presidente potrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta immediatamente successiva.

5. Se l'interrogante chiede risposta scritta, questa gli è trasmessa direttamente dal Sindaco o dall'Assessore competente entro il termine di venti giorni dalla presentazione

dell'interrogazione; copia della risposta inviata è inserita fra gli atti a disposizione dei consiglieri per la successiva seduta.

6. Solo l'interrogante potrà replicare le dichiarazioni del Sindaco e della Giunta per dichiarare se sia stata data, oppure no, a suo giudizio, adeguata risposta alla domanda e si sia soddisfatto o meno.

7. La mozione consiste in un documento motivato riguardante l'attività del Comune e degli enti e organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa, sottoscritto da uno o più consiglieri ed inteso a promuovere una deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

8. Possono essere presentati al Consiglio Comunale ordini del giorno tendenti ad ottenere la pronuncia dell'opinione del Consiglio anche su problemi di carattere generale.

9. Gli ordini del giorno sono iscritti fra gli argomenti da discutere nella prima seduta del consiglio convocata dopo la loro presentazione.

10. Quando il Consiglio lo consenta, più mozioni od ordini del giorno relativi a fatti o argomenti identici o strettamente connessi potranno formare oggetto di una sola discussione; il primo firmatario di ciascuno di essi, secondo l'ordine di presentazione, ha diritto di prendere la parola sulla mozione o ordine del giorno sul quale si apre la discussione, dopo il primo proponente e con precedenza sugli altri.

Art. 19 – Diritto di informazione e accesso agli atti amministrativi

1. L'esercizio dei diritti di informazione di accesso agli atti amministrativi è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e le consultazioni degli atti ai soggetti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni od altri organismi.

2. I Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale informazioni e notizie nonchè effettuare la consultazione di atti che abbiano stretta attinenza con l'espletamento del loro mandato, per il quale sono tenuti al segreto.

Art. 20 – Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, con richiesta anche verbale agli uffici competenti, hanno diritto al rilascio di copie di tutti gli atti, provvedimenti e documenti di archivio.

2. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi; nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.

3. Qualora si rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, se ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non ne consentono il rilascio.

4. Le copie vengono rilasciate in carta libera.

5. Il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

Art. 21 – Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione al Sindaco, il quale dà notizia al Consiglio.

3. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente

4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala avvertire il Segretario Comunale perchè sia presa nota a verbale.

Art. 22 – Nomine e designazioni dei consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con votazione palese.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo o, in sua assenza o impedimento, al vice capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato.

4. Il Consiglio approva con voto palese la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 23 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco Presidente.

2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente Regolamento.

Art. 24 – Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a parteciparvi.

3. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicati la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.

4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario ovvero se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene in prima o seconda convocazione.

Art. 25 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo 4° comma.

3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai consiglieri comunali.

4. Per le proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno presentati dai consiglieri comunali si osserva quanto disciplinato dal presente Regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

6. Tutti gli argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica; sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrono le condizioni.

7. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 26 – Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale, che ne ottiene ricevuta.

2. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco ricevuta comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo; i documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono segnalare con lettera indirizzata al Sindaco l'indirizzo al quale devono essere inviati gli avvisi di convocazione ed ogni atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per ritardato o mancato recapito di tali documenti.

4. Il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio indicato dal consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità; la spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio; con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

Art. 27 – Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze sia ordinarie che straordinarie deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione esclusi i festivi.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

3. Per le adunanze in seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima di quello nel quale è indetta la riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze argomenti urgenti sopravvenuti, occorre dare un avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al 2° comma e dei provvedimenti aggiuntivi di cui al 4° comma, possono essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo; l'avviso del rinvio viene comunicato

soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

Art. 28 – Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del Comune, nei termini di cui all'art. 27 – comma 1; il Segretario Comunale è responsabile di tale pubblicazione.

2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelle relative agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

3. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze – inclusi quelli aggiuntivi – viene inviata a cura del Segretario Comunale, assicurandone il tempestivo recapito:

- Al Collegio dei Revisori dei Conti
- Agli organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito Regolamento
- Agli organi di informazione, stampa e radiotelevisione, che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.

4. La segreteria comunale ha l'incarico di rendere noti i giorni e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO II

ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE E SVOLGIMENTO DEI LAVORI

Art. 29 – Deposito degli atti.

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti; gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiuntivi all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione; gli atti a corredo del bilancio devono essere depositati almeno 20 giorni prima.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazioni depositati nei relativi allegati.

4. All'inizio della seduta le proposte e i documenti devono essere depositate nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Art. 30 – Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale eseguito all'inizio della seduta dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

3. Nel caso in cui trascorsi 30 minuti dal primo appello da cui risultava la mancanza del numero legale ed eseguito nuovamente l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. I Consiglieri che entrano o che si assentano all'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello; nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti; ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare e di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 31 – Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri.

4. Nell'elenco degli affari iscritti in seconda convocazione potranno anche aggiungersene altri nuovi, ma questi si potranno trattare solo nel caso che all'adunanza di seconda convocazione intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco e la convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la convocazione e nel termine di cui al terzo comma dall'art. 27.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta; tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsi 30 minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta della seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art. 32 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo 33.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 33 Adunanze in seduta segreta

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità e correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni sulle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi; il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco, può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito; il Sindaco, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelli di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al Segretario Comunale, il responsabile dell'Ufficio Segreteria, vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 34 Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 2 del presente Regolamento.

2. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 35 Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico- amministrativi.

2. Non è permesso a chi parla di allontanarsi dal suo posto e di trattare argomenti estranei all'ordine del giorno, né di parlare in nome di Consiglieri assenti.

3. Gli oratori debbono occuparsi soltanto dell'affare in discussione ed è loro inibito di divagare in altri argomenti; se ciò avviene, il Presidente li richiama all'ordine e, qualora dopo due richiami un oratore continui a divagare, deve interdirlgli la parola per il resto della seduta sull'argomento in discussione; quando il Consigliere non ottempera all'ordine del Presidente, decide il Consiglio con votazione palese, senza discussione.

Art. 36 Ordine della discussione

1. I Consiglieri, che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri; ove essi avvengano il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origini al dialogo, mantenendola al Consiglieri iscritto a parlare.

3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Art. 37 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi ad ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

2. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine almeno uno di essi è sempre comandato di servizio per le adunanze del Consiglio Comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.

Art. 38 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente può invitare nella sala i responsabili dei servizi perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 39 Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il presidente effettua eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità; la facoltà è concessa anche agli Assessori.

2. Il Consiglio Comunale, concluse le comunicazioni e le trattazioni delle interrogazioni e degli ordini del giorno, procede all'esame degli argomenti secondo la sequenza di iscrizione all'ordine del giorno: l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o della conferenza dei capigruppo.

Art. 40 Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di intervenire; qualora nessuno domandi la parola dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere ha diritto di esprimere il suo pensiero sull'argomento in discussione, nel limite massimo di 10 minuti elevabili a 20 se tutti i gruppi decidono di intervenire una sola volta nella discussione.

3. A ciascun Consigliere è consentito, nella discussione di un argomento, di riprendere la parola una sola volta e per un tempo di 5 minuti.

4. Il limite massimo di tempo per ogni intervento può essere fissato in 20 minuti elevabili a 40 se tutti i gruppi decidono di intervenire una sola volta nella discussione, in occasione della discussione dei seguenti argomenti:

- a) bilancio di previsione e conto consuntivo;
- b) piano regolatore generale o altri strumenti urbanistici;
- c) regolamenti;
- d) particolari rilevanti argomenti concordati nella conferenza dei capigruppo.

5. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi entro il limite di 10 minuti elevabili a 20 per le questioni di cui al precedente comma.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a 5 minuti; qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola; i loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 41 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi; la questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi; può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

Art. 42 Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno e se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato; gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.

Art. 43 Mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere può presentare una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto, del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni; tale richiesta ha precedenza su ogni altra.

2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3.. Sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre 10 minuti, un Consigliere a favore ed uno contro; il Consiglio decide per alzata di mano.

Art. 44 Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la riunione.

CAPO III IL VERBALE E LE VOTAZIONI

Art. 45 Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, del Consiglio Comunale; alla sua redazione provvede il Segretario Comunale.

2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta; da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto; di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione magnetica che viene trascritta integralmente.

3. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto delle precisazioni che egli ritenga opportune; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano integralmente inserite le proprie dichiarazioni, nel qual caso sarà sua cura consegnare alla Segreteria copia scritta dell'intervento; tale consegna deve avvenire durante la seduta del Consiglio o al massimo nelle successive 24 ore.

4. Le trascrizioni sono allegate all'originale della deliberazione cui il dibattito si riferisce.

5. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale.

6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

Art.46 – Scrutatori - designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa un consigliere per ogni gruppo, incaricandolo delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente; nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto; assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

Art. 47 – Votazioni - modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese, con le modalità di cui ai successivi artt.48 e 49.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge e dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio debba esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

- a) La votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
- b) Le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
- c) Per i provvedimenti composti da varie parti, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per una divisione, la votazione avviene per ciascuna parte di cui sia stata chiesta la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- d) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto precedentemente deciso.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati; i consiglieri possono chiedere di intervenire solo per brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art.48 Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano; controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Presidente ne proclama il risultato.

2. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purchè immediatamente dopo la sua effettuazione; in tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

3. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art.49 Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e dal Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art.50 Votazioni segrete

1. Le votazioni mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede contenute nella cartella personale di ogni Consigliere.

2. Nella votazione per le varie nomine ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Quando la Legge, gli Statuti o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze; ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il numero maggiore di voti.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti si utilizzano le schede prestampate con la scritta "sì" o "no" per esprimere parere favorevole o contrario.

9. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

10. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

11. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

12. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 51 Esito delle votazioni

1. Fatti salvi i provvedimenti per i quali espressamente Le legge o lo Statuto richiedano un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, o sia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. Se il numero di votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata; la votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione; può essere riproposta al Consiglio solo in una successiva adunanza.

7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

8. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 52 Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso con la maggioranza prevista dalla legge.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 53 Diffusione del testo del Regolamento.

1. Copia delle presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica; deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri, è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione, al collegio dei Revisori dei Conti, nonché ai responsabili degli uffici e servizi comunali.